

Codice A1610B

D.D. 15 luglio 2020, n. 335

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. NOVARA (NO). Intervento: Realizzazione di box esterni e cassette in pannelli coibentati in acciaio zincato preverniciato, con area di sgambamento, delimitazione aree tramite recinzioni metalliche, per l'allevamento animali d'affezione - immobili siti in Corso Milano s.n. - omissis Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 335/A1610B/2020

DEL 15/07/2020

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1610B - Territorio e paesaggio**

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. NOVARA (NO). Intervento: Realizzazione di box esterni e cassette in pannelli coibentati in acciaio zincato preverniciato, con area di sgambamento, delimitazione aree tramite recinzioni metalliche, per l'allevamento animali d'affezione - immobili siti in Corso Milano s.n. - *omissis* Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza della Sig.ra *omissis*, pervenuta dal Comune di NOVARA (NO) volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che al momento della presentazione dell'istanza il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risultava idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008, non essendo a quella data dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che sono decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente senza che il medesimo abbia reso il parere di competenza;

considerato che in base al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, decorso inutilmente il termine sopra indicato senza che il Soprintendente si sia pronunciato, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione (allegato 1);

visto l'art. 103, comma 1, del decreto legge 18/2020, come modificato dall'articolo 37 del decreto legge 23/2020, che ha previsto, in considerazione dell'emergenza sanitaria, la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi fino alla data del 15.05.2020;

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge;

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

determina

di prendere atto che il Soprintendente, a fronte della richiesta regionale, non ha espresso il parere di competenza e che pertanto si sono verificate le condizioni di cui al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'amministrazione competente;

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1), che si intende qui integralmente recepita e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato

Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

*Segnatura di protocollo riportata nei
metadati del sistema documentale DoQui ACTA*

Classif. 11.100/GESPAE/64/2020A/A1600A

Rif. n. 18604/A1610B del 19/02/2020

34308/A1610B del 10/04/2020

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: NOVARA (NO)

Intervento: Realizzazione di box esterni e cassette in pannelli coibentati in acciaio zincato preverniciato, con area di sgambamento, delimitazione aree tramite recinzioni metalliche, per l'allevamento animali d'affezione - immobili siti in Corso Milano s.n. - [REDACTED]

Istanza: [REDACTED]

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dal Comune di NOVARA (NO), con comunicazione PEC in data 19/02/2020, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi pervenuti dal Comune di NOVARA con comunicazione PEC in data 09/04/2020, acquisita in data 10/04/2020,

considerato che gli interventi previsti nel complesso interessano una superficie di circa 7800 mq situata nella zona est di Novara tra il torrente Terdoppio e lo svincolo della tangenziale, raggiungibile tramite strada podereale che si diparte da Corso Milano e corre parallela al torrente;

nel dettaglio essi consistono nella realizzazione di 8 box esterni sul lato nord dell'immobile ivi presente denominato "Cascina Colombara" e di 8 casette con area di sgambamento per l'allevamento di animali di affezione e del relativo sistema di dispersione delle acque reflue in sottosuolo (con ripristino del tappeto erboso esistente), nonché nella delimitazione delle singole aree tramite recinzioni metalliche; si prende atto di quanto riportato nella documentazione progettuale, ovvero che la facciata dell'immobile viene rappresentata "tinteggiata secondo la cromia autorizzata con l'Autorizzazione Paesaggistica prot. nr. 60979 del 26.09.2016",

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto **non è** ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune di NOVARA (NO) non risulta al momento idoneo all'esercizio della delega, e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008, agisce in via sostitutiva la Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, c. 1 lett. c) (fascia di 150 mt Torrente Terdoppio), e preso atto delle verifiche compiute dal progettista, sentito il Comune di Novara, a seguito delle quali viene dichiarata la insussistenza, sulle aree oggetto di intervento, della tutela di cui all'art. 142, c. 1 lett b) del D.Lgs 42/2004,

considerato che la colorazione prevista per la finitura superficiale delle recinzioni e dei pannelli impiegati per la realizzazione dei box per gli animali ne mitiga l'inserimento nel contesto paesaggistico, caratterizzato dalla presenza del corso d'acqua nonché di terreni destinati alla coltivazione agricola,

considerato altresì che a fronte dell'incremento della copertura vegetazionale, previsto nella documentazione integrativa, risulta ottimizzata anche la sistemazione dell'area destinata ad ospitare le casette,

considerato pertanto che le opere, così come proposte, non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nome file	Impronta file
1	Relazione Paesaggistica	30112019-1720.003.PDF.P7M	b878210e9eb5e6ecba74243168e2fdfe88d dcbfe34ab2959960bef567fa085d0
2	tav. 01 - Inquadramento, estratti prg e catasto	30112019-1720.004.PDF.P7M	a9edfeb64d541b99d4601b19c411f8b8bb3d a012166420dccc386c6207a7bec6
3	Tav. 02 – Rilievo fotografico	30112019-1720.005.PDF.P7M	781e634b7852d4f9c7e8abb6ecadc38a6a3 466881568582daf6e286082a115b3
4	Tav. 03 -Piante, Prospetti e Sezioni - Box esterni	30112019-1720.006.PDF.P7M	3c7788d5e3b3333b46357dd6947ef89ed96 0f4e6655b401d2ed2345cd40305e4
5	Tav. 04 - Piante, Prospetti e Sezioni - cassette ed Area sgambamento	30112019-1720.007.PDF.P7M	911c397bcd2436a91a258b27aa8b4d15d51 84c5db413b6d4f42905ac6d79afe4
6	Tav. 05 – specifiche di progetto	30112019-1720.008.PDF.P7M	a3dba30b4c606b6b44714145e85856613a 42e12a075a1f753ffeb7d822368b10
7	Tav. 06 - Simulazione di Inserimento Paesaggistico	30112019-1720.009.PDF.P7M	97b5c4a8c5cfd70a61f0999c982c0fe0fb1af bb1478c928cab7c42564dc8bc62
8	Dichiarazione a firma del Progettista	07042020-1849.660_2.Riscontro a comunic. prot. n. 30919-2020 del 24.03.2020.pdf	ae12888e68b637067be89a4c32ad36416c 62760fa5f76235e9ab9b0e90ae6526
9	Tav. 01 agg. - Sequenza temporale foto aeree Laghetto artificiale Parco del Terdoppio 0	07042020-1849.660_0.01 agg. Sequenza temporale foto aeree Laghetto artificiale Parco del Terdoppio.pdf.p7m	22c6dc36332b81de409e2c4c9a10017d6f5 a4215cc6d74ac2ff00f94d810ebf0
10	Tav. 02 agg. - Sistemazione aree esterne	07042020-1849.660_1.02 agg. Sistemazione aree esterne.pdf.p7m	744d81764bfae0c1e3c1f279847b54fcec82 35b21000d814d8dd983d46f931e2

Il Funzionario Istruttore
Arch. Alida Fiandaca

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.